

Proponente: 34.D
Proposta: 2022/719
del 04/04/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 280
del 06/04/2022

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PROROGA TECNICA SINO AL 30/09/2022 DELL'ADESIONE ALLA
CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5"**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022** sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)(Documento Unico di Programmazione);
- che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- che in data 26/07/2019 è stata approvata la **Delibera di Giunta Comunale n. 2019/127** avente per oggetto l'assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo, al fine di procedere con la gestione finanziaria;
- che con **Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 20 del 30/01/2020** è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, in seguito modificata con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 156 del 22/10/2020;

Visto:

- il **Provvedimento in data 29/06/2020 P.G. n. 106459**, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, e comunque non oltre la scadenza del proprio mandato, incarico dirigenziale ad interim del Servizio Appalti e Contratti al Dott. Alberto Prampolini con decorrenza dal 01/07/2020 conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Richiamata:

- la **determinazione dirigenziale R.U.D. n. 278 del 20/03/2019** avente ad oggetto: “Adesione alla Convenzione Intercent-er “Facchinaggio e trasloco 5”. Periodo 01/04/2019 - 31/03/2022 ;

Rilevato:

- che in data 31/03/2022 é scaduto il contratto triennale per il servizio di facchinaggio in base all’adesione alla Convenzione Intercent-er “Facchinaggio e trasloco 5” aggiudicata sulla base di 5 lotti di cui il lotto 5, che riguarda la Provincia di Reggio Emilia, 5, aggiudicato alla ditta C.I.C.L.A.T. soc. coop. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico, sede legale in Bologna, via Della Villa, 17-19 P. IVA 04145360378, in qualità di impresa mandataria;
- che in data 30 Novembre 2021 il Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Società Cooperativa, in sigla C.I.C.L.A.T. è stata trasformata da società cooperativa a mutualità prevalente di secondo grado, a società consortile cooperativa a mutualità prevalente in forma stabile con denominazione di “ Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Società Consortile Cooperativa Stabile”, mantenendo invariato il codice fiscale e la partita IVA.
- che presso l’Agenzia Regionale Intercent-er in data 23/03/2022 è stato pubblicato, sul portale Intercent-er, il bando per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio per addivenire all’aggiudicazione della nuova Convenzione denominata “ Servizio di facchinaggio e trasloco 6”;
- che tale bando prevede come termine di presentazione delle offerte la data del 05/05/2022 e quella del 09/05/2022 per l’apertura delle buste amministrative;
- che l’art. 4 della Convenzione “Facchinaggio e trasloco 5” , al comma 3, prevede la possibilità per le Amministrazioni che hanno aderito, di prorogare gli ordinativi di fornitura di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo fornitore da parte dell’Agenzia Regionale;

Considerato:

- che, trattandosi di servizi indispensabili, è necessario dare continuità allo svolgimento del servizio in argomento presso tutti gli uffici di sedi comunali ed il magazzino;
- che, nelle more della attivazione della convenzione da parte di Intercent-ER, risulta comunque necessario garantire la fruizione da parte dell'Ente del servizio di facchinaggio;
- che, da nostra verifica, all'oggi non sono presenti altre convenzioni attive relative alla tipologia dei servizi in argomento, sul portale CONSIP;
- che, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1, commi 7 e 13 il contratto del servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della Centrale di committenza regionale.

Dato atto:

- che si rende opportuno procedere, nelle more della conclusione della procedura di gara in essere gestita dalla Centrale di committenza regionale ed ai sensi dell'art.4 comma 3 della Convenzione "Facchinaggio e trasloco 5", ad una proroga del servizio sino al 30/09/2022 o a data antecedente, se saranno disponibili servizi analoghi presso Consip o se la procedura di gara Intercent-er sarà conclusa in tempi più brevi, al fine di garantire la continuità dello svolgimento dei servizi in oggetto;
- che il relativo Codice Unico di Intervento CUI inerente gli obblighi di programmazione, ai sensi dell'art.7 comma 9 del DM 14 del 16/01/2018, è il seguente: 00145920351201900001;
- non sussiste la necessità di richiedere un nuovo Codice CIG per la proroga tecnica del contratto in essere, come da risposta fornita dall'ANAC nella sezione FAQ "Tracciabilità dei flussi finanziari" che si riporta nel prosieguo "Non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo

soggetto affidatario”, pertanto il CIG della proroga in oggetto è il seguente:

782661248A ;

- che il servizio prestato dalla ditta C.I.C.L.A.T. Soc.Coop. con sede in Bologna via della Villa 17-19 è avvenuto nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali approvate con Determinazione Dirigenziale RUD n.278 del 20/03/2019;

Dato inoltre atto:

- che per il periodo di proroga indicato, si ritiene necessario utilizzare tutti i fondi disponibili sul capitolo 1900 relativo alle spese di facchinaggio per l’anno 2022, in quanto sono in previsione considerevoli spese aggiuntive a quelle ordinarie che non era stato possibile prevedere in sede di programmazione e predisposizione di bilancio.
- tali maggiori spese deriverebbero in parte, sulla base delle recenti comunicazioni pervenute dal Ministero della Sanità, dalla probabile conclusione dell’emergenza sanitaria che comporterebbe il rientro delle classi dalla scuola diffusa per riportare gli arredi nelle classi originarie in tempi utili per l’apertura del nuovo anno scolastico, ed in parte da necessità dell’Ente di cospicui trasferimenti di materiali (arredi scolastici e materiale librario) presso depositi solo recentemente individuati ed acquisiti dal Servizio Patrimonio;

Precisato:

- che in data 25/03/2022, attraverso Lettera P.G. n. 0075882, si è provveduto a richiedere alla ditta affidataria la disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto sino al 30/09/2022, alle stesse condizioni economiche e contrattuali approvate con Determinazione Dirigenziale RUD n. 278 del 20/03/2019;
- che, in risposta, la ditta C.I.C.L.A.T. Soc. Coop., ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga con PEC P.G. n. 82970 del 06/04/2022 alle stesse condizioni economiche e contrattuali approvate con la succitata determinazione RUD n. 278 del 20/03/2019;

Preso atto:

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Leg.vo n. 50/2016 e del regolamento attuativo D.leg.vo n. 207/2010, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente, Dott. Alberto Prampolini;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito in L. 191/04;

Visti:

- l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020;
- l'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli art. 183 e 151 comma 4 del T.U. D.Leg.vo n. 267/00;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.lgs 50/2016 e Dlgs 56/2017;

Viste:

- le **Linee guida ANAC n. 4** di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018;
- la **deliberazione G.C. n. 138 del 5.9.2019**, relativa a "Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità del comune di Reggio Emilia 2019-2021 Integrazione misure gestione rischio corruttivo settembre 2019";

- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2020** relativa a “Piano prevenzione e repressione della corruzione dell’illegalità del Comune di Reggio Emilia 2020-2022” - Allegato “Integrazione misure gestione rischio corruttivo”;
- la **deliberazione G.C. n. 52 del 25/03/2021** relativa a “Piano prevenzione e repressione della corruzione dell’illegalità del Comune di Reggio Emilia 2021-2023” - Allegato “Integrazione misure gestione rischio corruttivo”;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
1. di provvedere ad una proroga tecnica, ai sensi dell’art.4 comma 3 della Convenzione Intercent-er “Facchinaggio e trasloco 5” nonché dell’art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016 del Vigente Codice dei Contratti, per il periodo 01/04/2022 - 30/09/2022, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara della nuova Convenzione “Facchinaggio e trasloco 6” del contratto per il servizio di facchinaggio, alla ditta Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Società Consortile Cooperativa Stabile in sigla C.I.C.I.A.T. , con sede in Bologna, via della Villa n.17-19 , P.I. 04145360378, per un importo complessivo di € 202.594,60 IVA 22% Compresa, onde garantire la continuità dello svolgimento del servizio in argomento;
2. di dare atto che la suddetta spesa complessiva **di € 202.594,60 (iva compresa)** trova copertura come segue - Codice Modalità di gestione Conto annuale 002 - CIG. N. 782661248A CPV n. 98392000-7 Servizi di facchinaggio;
 - **€ 202.594,60** con imputazione alla missione 01 programma 11 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato 1.03.02.13.003 del Bilancio Pluriennale 2022/ 2024 – Annualità 2022, al capitolo che nel PEG 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap 1900 “Spese per traslochi e prestazioni di facchinaggio” del PEG per l’anno 2021, codice identificativo gara CIG: 782661248A Centro di Costo: 0112 Codice Prodotto: 2022_PD_3402 ;

3. di dare atto che, per quanto riguarda i rischi da interferenza, si intende valido il precedente documento DUVRI predisposto in sede di adesione alla Convenzione Intercent-er;
4. di disporre che il pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
5. di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;
6. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D.Leg.vo n. 267 del 18/8/2000, nonché all'ufficio contratti dello scrivente servizio appalti e contratti, ai fini della redazione e stipula del contratto di proroga, da perfezionare a mezzo scrittura privata da registrarsi in caso d'uso con oneri a carico dell'impresa affidataria ;
7. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Reggio Emilia, li

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

(Dott. Alberto Prampolini)

AP/cb

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.